



**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA**

**SEZIONE III BIS**

**MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. n. 6957/2021**

^^^

**PER: CASERTA ANNUNZIATA FRANCESCA MARIA** (C.F.: CSRNNZ61A54H558I), nata a Rosarno (RC) il 14.01.1961 ed ivi residente in Via A. Manzoni n. 69, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), e dall'Avv. Francesca Virga (C.F. VRGFNC90R49H501N) come da mandato in calce al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avvocato Domenico Naso in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: [domeniconaso@ordineavvocatiroma.org](mailto:domeniconaso@ordineavvocatiroma.org) e [francescavirga@ordineavvocatiroma.org](mailto:francescavirga@ordineavvocatiroma.org));

**-Ricorrente-**

**CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ M.I.U.R.**, in persona del Ministro *pro – tempore*, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA**, in persona del Direttore Generale *pro – tempore*, entrambi domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Via dei Portoghesi n. 12 (00186) Roma, con notifica PEC al seguente indirizzo: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

**-Resistenti-**

**SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: ABBRATOZZATO ALBERTO**, elettivamente domiciliato in Via Palermo n. 339, (98121) Messina (ME);

^^^

**PER L'ANNULLAMENTO:**

1. Del D.D.G. n. 9998 del 10.06.2021 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per la Calabria ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con D.D. n. 510 del 23.04.2020 per la classe di concorso "A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado" per la Regione Calabria, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;

2. Del D.D.G. n. 10589 del 18.06.2021 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per la Calabria ha pubblicato la graduatoria di merito rettificata del concorso straordinario indetto con D.D. n. 510 del 23.04.2020 per la classe di concorso “A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Calabria, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
3. Del D.D.G. n. 10755 del 21.06.2021 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per la Calabria ha pubblicato la graduatoria di merito rettificata del concorso straordinario indetto con D.D. n. 510 del 23.04.2020 per la classe di concorso “A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Calabria, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
4. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

**E DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO R.G. N.**

**6957/2021:**

1. Del D.D.G. n. 7155 del 03.05.2021 con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ha pubblicato l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020, per la classe di concorso “A022” – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
2. Dell'elenco allegato al decreto, nella parte lesiva per la ricorrente;
3. Del D.D. n. 510 del 23.04.2020 del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui, in violazione della legge n. 41 del 06.06.2020 e del D. Lgs. n. 165/01, non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica;
4. Del D.D. n. 783 del 08.07.2020 nella parte in cui, pur modificando il D.D. n. 510/2020, non ha inserito la prova di informatica tra quelle previste dal concorso;
5. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte alla Commissione, per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
6. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati determinati i

criteri di correzione degli elaborati;

7. Del verbale di correzione e valutazione della prova scritta della ricorrente, nella parte in cui è stata attribuita la valutazione di 48/75 per i cinque quesiti a risposta aperta e 1,8/5 per il quesito in lingua inglese;
8. Della griglia di valutazione della ricorrente, nella parte in cui viene attribuita la valutazione complessiva di 49,8/80 quale totale della prova scritta;
9. Del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento alla correzione degli elaborati avvenuta in violazione dei diritti e degli interessi dei candidati;
10. Del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova sostenuta, che ha determinato il mancato inserimento tra i candidati che hanno superato la prova scritta;
11. Del D.D. n. 510/20 e del D.D. n. 783/20 nella parte in cui, all'art. 13 relativo alla "Prova scritta", hanno previsto che *"Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80"*, individuando il punteggio minimo per il superamento della medesima;
12. Con espressa riserva di impugnare con motivi aggiunti la graduatoria finale di merito del concorso straordinario in relazione alla classe di concorso della ricorrente, ancora non pubblicata.

#### **ESPOSIZIONE DEI FATTI**

- La ricorrente, in qualità di docente che ha partecipato alla procedura indetta con D.D. n. 510 del 23.04.2020, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento con il quale l'Amministrazione non procedeva al suo inserimento tra i candidati che avevano superato la prova scritta, nonché l'annullamento dell'intera procedura concorsuale straordinaria in quanto programmata in palese violazione di legge.
- A seguito dell'instaurazione del presente contenzioso il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per la Calabria, con D.D.G. n. 9998 del 10.06.2021 pubblicava la graduatoria di merito del concorso in oggetto, che veniva successivamente rettificata con D.D.G. n. 10589 del 18.06.2021 e D.D.G. n. 10755 del 21.06.2021, che in tale sede si impugnano (**cfr. doc.ti 1**

- 3).

- Il Ministero dell'Istruzione ha palesemente agito in violazione di legge in quanto ha avviato e concluso una procedura concorsuale straordinaria, programmata per l'immissione in ruolo del personale docente precario, pur in mancanza della prova di informatica quale obbligatoriamente prevista sia dal D. Lgs. n. 165/01 che dalla legge n. 41/20.
- Preme ribadire che sull'Amministrazione incombe l'onere di garantire il corretto espletamento di ogni procedura concorsuale, che invece nel caso di specie è stata sostenuta in palese violazione di legge.
- Il provvedimento con il quale il Ministero ha proceduto alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. n. 510 del 23/04/2020 risulta gravemente lesivo dei diritti della ricorrente, il cui mancato superamento della prova scritta del concorso straordinario è determinato dalle illegittime modalità di svolgimento della prova.
- La ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, senza alcuna rinuncia alle censure già sollevate ed ai motivi di impugnazione oggetto del ricorso principale, che si intendono in tale sede richiamati ed ai quali ci si riporta integralmente, ricorre con motivi aggiunti innanzi a Codesto Ecc.mo TAR chiedendo l'annullamento della graduatoria di merito del concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020 per la classe di concorso di appartenenza, per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

#### **I. VIOLAZIONE DELL'ART. 37 DEL D. LGS. N. 165/01 E DELLA LEGGE N. 41/2020. ECCESSO DI POTERE, DISCRIMINAZIONE, IRRAGIONevolezza, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ.**

Il Ministero resistente, con la pubblicazione delle graduatorie, ha esaurito una procedura concorsuale programmata per il superamento del precariato, non inserendo all'interno del Bando di concorso alcuna previsione relativa all'espletamento della prova di informatica, come prevista dall'art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 165/01.

La citata disposizione sancisce infatti che *"1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle*

**applicazioni informatiche più diffuse** e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere”.

L'Amministrazione ha l'obbligo di verificare, in sede di predisposizione delle prove concorsuali, la conoscenza dei requisiti informatici indispensabili al corretto espletamento delle funzioni professionali.

Sul punto, l'art. 13 del “Codice dell'amministrazione digitale” di cui al D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005 prevede, con riferimento alla “Formazione informatica dei dipendenti pubblici” che “1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'art. 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”.

L'omessa previsione di una prova volta all'accertamento delle conoscenze informatiche ha pertanto cagionato un concreto pregiudizio nei confronti della ricorrente, la quale è stata privata della possibilità di ambire ad una stabilità professionale, a causa della illegittima condotta dell'Amministrazione.

A conforto di ciò, è sufficiente rilevare che il TAR del Lazio ha già disposto **l'annullamento** di un precedente bando di concorso del M.I.U.R. (ora Ministero dell'Istruzione) in contrasto sia con la normativa vigente nonché con le precedenti circolari ministeriali.

In tale pronuncia, il TAR del Lazio ha rilevato che “È del pari infranta la invocata circolare Miur 27.7.2012 n. 5259, reiterata con la circolare n. 8880/2013, che stabilisce che fino all'adozione del regolamento sul personale di cui all'art. 2 co. 7 della L. n. 508/1999 alle necessità di personale debba farsi fronte attingendo alle graduatorie permanenti di istituto nelle quali deve essere incluso il personale con almeno 24 mesi di servizio, graduatorie che debbono essere annualmente aggiornate inserendovi anche i dipendenti che matureranno il predetto requisito temporale di servizio negli anni accademici successivi. Bandendo il nuovo concorso gravato, **l'amministrazione ha violato tutte le disposizioni ora richiamate**”.

Il Ministero resistente ha avviato e concluso una procedura straordinaria per l'immissione in ruolo del personale docente precario, programmando la medesima in contrasto con la stessa volontà del Legislatore, come cristallizzata nel decreto legge n. 22 del 08.04.2020, convertito in legge n. 41/20 del 06.06.2020.

Conformemente al tenore del D. Lgs. n. 165/01, il Legislatore aveva espressamente previsto all'art. 2 della legge n. 41/20 rubricato "Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021", una serie di modifiche da apportare al concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/20, così disponendo al punto n. 4: *"Il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 mantiene i propri effetti ed è integrato e adeguato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione di quanto previsto ai commi 02 e 03 nonché per consentire, qualora le condizioni generali epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta in una regione diversa rispetto a quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato la propria domanda. L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene nel corso della prova di cui all'articolo 1, comma 13, lettera b) , del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159"*.

Tra le altre modifiche, era stato dunque prospettato lo svolgimento di una prova di informatica, che è stata però del tutto disattesa dall'Amministrazione, anche a seguito della pubblicazione del D.D. n. 783 del 10.07.2020.

L'obbligatorietà della prova di informatica all'interno di tutte le procedure concorsuali è prevista anche nelle Linee guida sulle procedure concorsuali di cui alla Direttiva n. 3 del 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione laddove, in relazione ai requisiti di ammissione nelle procedure di reclutamento, è espressamente sancito che: *"(...) Va poi segnalata l'importanza di competenze come quelle linguistiche e quelle informatiche, che potranno essere oggetto, oltre che di prove di esame o in*

alternativa a esse, di requisiti di ammissione, secondo le previsioni di cui all'articolo 37 del d.lgs. 165/2001, con riferimento all'accertamento "della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere". I bandi possono richiedere, per esempio, una certificazione di un certo livello di conoscenza della lingua inglese, sulla base del sistema di esami diffuso a livello internazionale" (cfr. doc. 4: Linee guida sulle procedure concorsuali).

Nello stesso senso, il consolidato orientamento della Giurisprudenza amministrativa ha più volte precisato che: "L'art. 37, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che: <<1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera. 2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo accertamento. 3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica>>. A sua volta l'art. 1, co. 2, del medesimo decreto ha sancito che per amministrazioni pubbliche si intendono, inter alios, oltre quelle dello Stato, anche <<... le Regioni, le Province, i Comuni ....>>. L'esegesi letterale e teleologica delle su riportate norme (anche alla luce dei precedenti di questo Consiglio, cfr. sez. IV, 8 giugno 2000, n. 3283), smentisce la tesi prospettata dal ricorrente. **Dal combinato disposto degli artt. 37 e 1, co. 2, d.lgs. n. 165 cit. emerge, infatti, che: a) a decorrere dal primo gennaio 2000 tutte le amministrazioni pubbliche (statali, autonome, regionali, locali ecc.) sono tenute, in sede di redazione dei bandi di concorso, a contemplare la conoscenza di almeno una lingua straniera e delle applicazioni ed apparecchiature informatiche basiche; b) nel silenzio delle disposizioni primarie, i bandi**

*possono prevedere che l'accertamento di tali conoscenze costituisca parte integrante delle prove di esame, ovvero che venga in rilievo quale requisito di ammissione al concorso; c) per il solo personale statale, dirigente e non, è previsto che siano emanate disposizioni regolamentari che disciplinino le modalità di accertamento, i livelli di conoscenza e gli eventuali casi di esonero; d) in ogni caso, la mancata emanazione di tali disposizioni regolamentari non pregiudica la possibilità che i bandi dispongano direttamente le modalità di accertamento ed i livelli delle conoscenze in questione" (cfr. doc.ti 5 – 8: **Sentenza Consiglio di Stato n. 4081/2008; Sentenza Consiglio di Stato n. 3975/2021; Sentenza TAR Pescara n. 158/2012; Sentenza TAR Veneto n. 5285/2010).***

Il Ministero resistente non ha dunque rispettato e dato seguito a quanto rilevato all'interno della l. n. 41/20, prevedendo soltanto lo svolgimento di una prova scritta "computer based" e non disponendo nulla sulla valutazione delle competenze informatiche dei candidati, agendo così in palese violazione di legge.

^^^

Per quanto sin qui esposto, la ricorrente come in epigrafe rappresentata e difesa rassegna le proprie

#### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma:

#### **NEL MERITO**

**ACCOGLIERE** il ricorso principale ed i presenti motivi aggiunti e disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

^^^

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in materia di pubblico impiego non è sottoposto al pagamento del C.U. in quanto si

sottopongono a gravame provvedimenti strettamente connessi agli atti impugnati con il ricorso principale<sup>1</sup>, e pertanto non vi è ampliamento della materia del contendere<sup>2</sup>.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D.G. M.I. – U.S.R. Calabria n. 9998 del 10.06.2021;
2. D.D.G. M.I. – U.S.R. Calabria n. 10589 del 18.06.2021;
3. D.D.G. M.I. – U.S.R. Calabria n. 10755 del 21.06.2021;
4. Linee guida procedure concorsuali;
5. Sentenza Consiglio di Stato n. 4081/2008;
6. Sentenza Consiglio di Stato n. 3975/2021;
7. Sentenza TAR Pescara n. 158/2012;
8. Sentenza TAR Veneto n. 5285/2010.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 16/07/2021

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga

---

<sup>1</sup> Si Cfr. Sentenza n. 1126 del 13.11.2017 emessa dalla Commissione Tributaria – Sez. Provinciale di Firenze, la quale ha annullato un invito di pagamento del contributo unificato disposto dal TAR Toscana, relativamente a motivi aggiunti che, sebbene proposti per l'annullamento di un atto diverso da quelli impugnati con il ricorso introduttivo, non ampliano in misura significativa l'oggetto della controversia.

<sup>2</sup> Sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale si è espressa affermando che *"il giudice è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi qualora i ricorsi presentati (ovvero i motivi aggiunti) non siano effettivamente distinti o non costituiscano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia pendente"* (CGUE, causa C-61/14, sentenza del 6.10.2015).